

**Messaggio
concernente il Trattato tra la Confederazione Svizzera
e il Portogallo sulla protezione delle indicazioni di provenienza,
delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe**

del 25 gennaio 1978

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci preghiamo di sottoporvi per approvazione un disegno di decreto federale concernente il trattato concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 gennaio 1978

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ritschard
Il cancelliere della Confederazione, Huber

Compendio

Il trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe (qui appresso «trattato») è stato firmato a Lisbona il 16 settembre 1977.

Esso si fonda sul principio della reciprocità; persegue lo scopo di proteggere le indicazioni di provenienza, le denominazioni d'origine e le denominazioni analoghe di uno Stato contraente contro l'impiego abusivo nell'altro Stato contraente e si ispira ampiamente a trattati analoghi conclusi anteriormente dalla Confederazione Svizzera con la Repubblica federale di Germania, la Francia, la Cecoslovacchia e la Spagna.

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

La Svizzera e il Portogallo sono partecipi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nel tenore del testo di Stoccolma del 1967 (RU 1970 620); i due Stati sono parimente vincolati dall'Accordo di Madrid, nel tenore di Londra del 1934, concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci (RS 11 960).

12 Valutazione

A cagione della loro caratteristica multilaterale, le convenzioni predette non possono tener conto delle situazioni e dei bisogni peculiari di ciascuno Stato e conferiscono inoltre ai tribunali di ogni Parte la facoltà di decidere liberamente se una denominazione determinata costituisca un'indicazione di provenienza oppure se essa debba essere considerata una designazione non sottoposta alle disposizioni convenzionali.

Nel corso dell'ultimo decennio, parecchi Paesi hanno concluso accordi bipartiti, che consentono di porre efficacemente rimedio a queste lacune, cosicché in Europa si è assistito in questi tempi recenti allo sviluppo di una vera rete di trattati bilaterali.

13 Consultazioni e risultati dei negoziati

Già durante la consultazione precedente l'apertura di negoziati inerenti al trattato germano-svizzero, le cerchie svizzere interessate, segnatamente il Direttorio dell'Unione svizzera del commercio e dell'industria, la Lega svizzera dei contadini e l'Unione svizzera delle arti e mestieri, come anche i servizi federali competenti, hanno manifestato interesse per questo genere di trattato ed hanno postulato l'avvio di trattative con altri Paesi onde concludere siffatti accordi.

Mediante una nota del 23 aprile 1976, il governo portoghese ci ha proposto di iniziare discussioni allo scopo di concludere un accordo sulla protezione delle indicazioni di provenienza. Poiché le predette cerchie interessate riaffermarono la loro posizione, dichiarammo d'essere pronti ad avviare queste trattative, che successivamente si svolsero senza alcuna difficoltà, poiché la Svizzera e il Portogallo già avevano concluso siffatti accordi con altri Stati. La prima fase dei negoziati ebbe luogo nell'ottobre del 1976 a Berna e la seconda nel maggio 1977 a Lisbona, dove il trattato fu siglato.

2 Parte speciale

21 Struttura e principi fondamentali del trattato

Il trattato collima ampiamente, quanto alla struttura e alle norme fondamentali sulla protezione delle indicazioni di provenienza di ciascuno Stato,

con i trattati precedentemente conclusi dalla Svizzera. Rinviamo al riguardo ai nostri messaggi del 31 gennaio 1968 concernente il trattato concluso tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania (FF 1968 I 145) e del 16 ottobre 1974 inerente ai trattati conclusi dal nostro Paese con la Francia, la Cecoslovacchia e la Spagna (FF 1974 II 1159).

I principi fondamentali degli accordi bilaterali possono essere compendati nel modo seguente:

- la protezione del nome degli Stati e delle principali circoscrizioni territoriali è assoluta. Le denominazioni geografiche menzionate negli allegati A e B sono di principio protette soltanto nella misura in cui siano utilizzate per prodotti ai quali esse sono attribuite negli allegati;
- le denominazioni di ciascuno Stato possono essere impiegate nell'altro soltanto alle condizioni previste nella legislazione del Paese d'origine;
- le denominazioni sono parimente protette contro il loro impiego in traduzione o con l'aggiunta di parole come «genere» e «tipo», atte a denaturare le denominazioni;
- l'impiego di indicazioni false o fallaci su la provenienza, l'origine, la natura, la varietà o le qualità essenziali dei prodotti è vietato da una norma generale.

22 Trattato, protocollo e allegati

L'articolo 2 capoverso 1 concede una protezione assoluta ai nomi delle provincie, come anche ad altre regioni naturali portoghesi, che costituiscono il parallelismo dei Cantoni svizzeri indicati nell'articolo 3 capoverso 1.

L'articolo 5 capoverso 2 vieta l'impiego di segni figurativi o verbali che richiamano simbolicamente un Paese determinato, se sono utilizzati per prodotti non originari di questo Paese. Questa disposizione, introdotta a domanda esplicita della delegazione svizzera, rafforza, precisandolo, il divieto generale d'inganno prescritto nel capoverso 1.

Gli *articoli 10 e 11* istituiscono la progressione logica nei diversi stadi di disciplinamento dei problemi che potrebbero sorgere con l'applicazione del trattato.

In particolare, l'articolo 10 capoverso 1 consente in un primo tempo lo scambio d'informazioni tra l'Ufficio federale della proprietà intellettuale in Berna e l'Istituto nazionale della proprietà industriale in Lisbona.

Il *numero 9* del protocollo tratta delle denominazioni «Gruyère» e «Emmental» riguardo alle quali le parti sono giunte ad una soluzione rispondente ai voti espressi dall'industria casearia svizzera. Fintanto che il Portogallo non sarà partecipe della Convenzione internazionale sull'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 10 giugno 1951 (RU 1954 211), i nomi «Gruyère» e «Emmental» potranno essere utilizzati nel Portogallo soltanto per designare formaggi d'origine svizzera. Nondimeno, è prevista un'eccezione a questo principio in favore del «Gruyère» d'origine francese.

Nell'allegato A, taluni nomi dell'elenco portoghese richiamano nomi di città straniere, ovvero di regioni o di Paesi terzi: «Lima», «Estremadura», «Lagos», «Cuba». Per evitare qualsiasi pericolo di confusione dovuto a queste omonimie, tali denominazioni sono accompagnate nell'elenco portoghese con la menzione «Portogallo».

3 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

Il trattato non cagiona alcuna conseguenza finanziaria particolare e neppure ripercussioni sull'effettivo del personale dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

4 Costituzionalità

Il trattato è concluso conformemente all'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. L'Assemblea federale è competente per approvare il trattato in virtù dell'articolo 85 numero 5 Cost. Il trattato può essere disdetto in ogni momento e non persegue l'adesione a un'organizzazione internazionale né l'unificazione multilaterale del diritto; il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. Inoltre, la portata limitata del trattato non giustificerebbe la sua subordinazione al referendum facoltativo mediante una decisione dei due Consigli, conformemente all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

**Decreto federale
che approva il Trattato tra la Confederazione Svizzera
e il Portogallo sulla protezione delle indicazioni di provenienza,
delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 1978 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato il trattato, firmato a Lisbona il 16 settembre 1977, fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1978 I 345

Trattato

Traduzione dal testo originale francese ¹⁾

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo portoghese,

consapevoli dell'interesse che presenta per ciascuno Stato contraente la protezione efficace contro la concorrenza sleale di prodotti naturali e manufatti, particolarmente la protezione delle indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e le analoghe denominazioni riservate a taluni prodotti o merci specificati,

hanno convenuto di concludere un trattato a tal fine ed hanno designato loro plenipotenziari

Il Consiglio federale svizzero:

il Signor Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento Politico Federale

Il Governo portoghese:

il Signor José Manuel de Medeiros Ferreira, Ministro degli Affari Esteri

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuno Stato contraente s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente

1. i prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell'altro Stato contraente contro la concorrenza sleale nelle attività industriali e commerciali,
2. i nomi, le denominazioni e le rappresentazioni grafiche menzionati negli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2, come anche le denominazioni che figurano negli allegati A e B del presente trattato, in conformità al medesimo ed al protocollo allegato.

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1978 I, ediz. franc., a pag. 359.

Articolo 2

(1) Il nome «Portogallo», le denominazioni «Portugalia» e «Lusitania», i nomi delle provincie e d'altre regioni naturali portoghesi, così come le denominazioni che figurano nell'allegato A del presente trattato, in quanto i capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati, sul territorio della Confederazione Svizzera, esclusivamente ai prodotti o alle merci portoghesi e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione portoghese. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.

(2) Se una denominazione contenuta nell'allegato A del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell'allegato A, il capoverso 1 è applicabile soltanto:

1. quando l'utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per merci o prodotti portoghesi indicati nell'allegato A, tranne ove esista un interesse legittimo a utilizzare la denominazione sul territorio della Confederazione Svizzera per prodotti o merci che non siano di origine portoghese.

o

2. quando l'utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.

(3) Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Repubblica portoghese, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.

(4) Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti o le merci. L'utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.

(5) L'articolo 5 è riservato.

Articolo 3

(1) Il nome «Confederazione Svizzera» («Confédération Suisse»), le denominazioni «Svizzera» («Suisse») e «Confederazione» («Confédération»), i nomi dei Cantoni svizzeri, come pure le denominazioni contenute nell'alle-

gato B del presente trattato, in quanto le disposizioni dei capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati sul territorio della Repubblica portoghese esclusivamente ai prodotti o alle merci svizzeri e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.

(2) Se una denominazione contenuta nell'allegato B del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell'allegato B, il capoverso 1 è applicabile soltanto:

1. quando l'utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per prodotti o merci svizzeri indicati nell'allegato B, tranne ove esista un interesse legittimo ad utilizzare la denominazione sul territorio della Repubblica portoghese per prodotti o merci che non siano di origine svizzera,

o

2. quando l'utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.

(3) Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Confederazione Svizzera, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.

(4) Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti e le merci. L'utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.

(5) L'articolo 5 è riservato.

Articolo 4

(1) Se le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 sono utilizzate, nelle attività industriali e commerciali, in contrasto con queste disposizioni per quanto concerne i prodotti o le merci, il loro confezionamento ovvero il loro imballaggio, le etichette, le fatture, le lettere di vettura o altri documenti commerciali, come anche la pubblicità, questa utilizzazione è repressa, in virtù stessa del trattato, mediante tutti i mezzi giudiziari o amministrativi, ivi compresa la confisca, i quali, secondo la legislazione dello Stato

contraente nel quale la protezione sia rivendicata, possano servire a lottare contro la concorrenza sleale o a reprimere in qualsiasi altro modo le denominazioni illecite.

(2) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando questi nomi o queste denominazioni siano usati sia in traduzione, sia con l'indicazione della provenienza effettiva, sia con l'aggiunta di termini quali «tipo», «imitazione» o simili, sia in una forma modificata, qualora, in quest'ultimo caso, sussista pericolo di confusione nonostante la modificazione.

(3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti o alle merci in transito.

Articolo 5

(1) Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano ugualmente quando sui prodotti o sulle merci, sul loro confezionamento od imballaggio o sulle etichette, come pure nelle fatture e lettere di vettura o altri documenti commerciali, oppure nella pubblicità, siano usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o rappresentazioni grafiche contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o fallaci su la provenienza, l'origine, la natura, la varietà o le qualità sostanziali dei prodotti o delle merci.

(2) I nomi o le rappresentazioni grafiche di luoghi, edifici, monumenti, fiumi, montagne, personaggi storici o letterari, costumi, elementi o tipi di folklore, le espressioni linguistiche tipiche ecc. di uno Stato contraente che, secondo una parte considerevole del pubblico o delle cerchie commerciali interessate dell'altro Stato contraente nel quale la protezione viene rivendicata, richiamano chiaramente il primo Stato o un luogo o una regione di questo Stato, sono considerati come indicazioni false o fallaci sulla provenienza, ai sensi del capoverso 1, qualora siano usati per prodotti o merci che non siano originari di questo Stato, a meno che, nel singolo caso, si possa ragionevolmente attribuire al nome o alla rappresentazione grafica soltanto un significato descrittivo o fantastico.

Articolo 6

Le azioni legali per la violazione del presente trattato possono essere intentate davanti ai tribunali degli Stati contraenti, non soltanto da persone e società che, secondo la legislazione degli Stati contraenti, hanno la facoltà di introdurle, ma anche da sindacati, associazioni e gruppi che rappresentino direttamente o indirettamente i produttori, fabbricanti, commercianti o consumatori interessati e che abbiano altresì la propria sede in uno degli Stati contraenti, sempre che la legislazione dello Stato in cui essi abbiano la loro sede riconosca loro la facoltà di agire in materia civile. Alle stesse condizioni, essi possono far valere diritti e rimedi giuridici in procedura penale, nella misura prevista dalla legislazione dello Stato nel quale la procedura si svolge.

Articolo 7

(1) I prodotti e le merci, gli imballaggi, le etichette, le fatture, le lettere di vettura ed altri documenti commerciali, come pure i mezzi pubblicitari che si trovino, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sul territorio di uno Stato contraente e siano stati legittimamente muniti di indicazioni di cui il presente trattato vieta l'uso possono ancora essere smerciati o usati entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore del medesimo.

(2) Inoltre, le persone o società che, al momento della firma del trattato, hanno già usato lecitamente una denominazione protetta dagli articoli 2 e 3, sono in diritto di proseguirne l'uso entro un periodo di sei anni dall'entrata in vigore del presente trattato. Questo diritto può essere trasmesso, in base a disposizioni per causa di morte o in base ad atti tra vivi, soltanto con l'impresa o la parte dell'impresa cui appartiene la denominazione.

(3) Quando una denominazione protetta in virtù degli articoli 2 e 3 costituisce un elemento di una ditta già utilizzata lecitamente al momento della firma del trattato, le disposizioni dell'articolo 2 capoverso 4 primo periodo e dell'articolo 3 capoverso 4 primo periodo sono applicabili anche se questa ditta non comprende il nome di una persona fisica. Il capoverso 2 secondo periodo del presente articolo è applicabile per analogia.

(4) L'articolo 5 è riservato.

Articolo 8

(1) Le liste di cui agli allegati A e B del presente trattato possono essere modificate oppure estese mediante scambio di note. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può ridurre la lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal suo territorio, senza l'accordo dell'altro Stato contraente.

(2) Le disposizioni dell'articolo 7 sono applicabili in caso di modificazione o di estensione della lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal territorio di uno Stato contraente; il momento della pubblicazione della modificazione o dell'estensione da parte dell'altro Stato contraente è determinante in luogo del momento della firma e dell'entrata in vigore del trattato.

Articolo 9

Le disposizioni del presente trattato non escludono la protezione più estesa che è o sarà accordata in uno Stato contraente, in virtù della legislazione interna o di altre convenzioni internazionali, alle denominazioni e alle rappresentazioni grafiche dell'altro Stato contraente, protette in base agli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2.

Articolo 10

(1) L'Ufficio federale della proprietà intellettuale e l'Istituto nazionale della proprietà industriale possono scambiarsi informazioni nell'applicazione del trattato.

(2) Una commissione mista composta di rappresentanti dei governi di ciascuno Stato contraente sarà istituita al fine di facilitare l'esecuzione del presente trattato.

(3) La commissione mista ha il compito di studiare le proposte di modificazione o di estensione delle liste, di cui agli allegati A e B del presente trattato, che richiedono il consenso degli Stati contraenti, come pure di discutere tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente trattato.

(4) Ciascuno Stato contraente può chiedere la convocazione della commissione mista.

Articolo 11

Gli Stati contraenti si sforzano di comporre in via diplomatica tutti i casi di violazione del presente trattato di cui vengano a conoscenza.

Articolo 12

(1) Il presente trattato sarà ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.

(2) Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e rimane in vigore senza limitazione di durata.

(3) Ciascuno Stato contraente può denunciare in ogni tempo il presente trattato con un preavviso di un anno.

In fede di che, i plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Lisbona, il 16 settembre 1977, in due esemplari originali redatti in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:
Graber

Per la
Repubblica portoghese:
Medeiros Ferreira

Protocollo

Le Alte Parti Contraenti,

nell'intento di precisare l'applicazione di talune disposizioni del trattato sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe, firmato in data odierna,

hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti, che costituiscono parte integrante del trattato:

1. Gli articoli 2 e 3 del presente trattato non vincolano gli Stati contraenti ad applicare, nel momento in cui sono messi in commercio sul loro territorio prodotti o merci con le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato, le disposizioni legislative e amministrative dell'altro Stato contraente relative al controllo amministrativo, particolarmente quelle concernenti la tenuta dei registri di entrata e di uscita e la circolazione di detti prodotti o merci.
2. Gli articoli 2 e 3 del trattato non sono applicabili alle denominazioni di razze animali.
La stessa cosa vale per le denominazioni le quali, in ragione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle nuove piante, devono essere impiegate per designare le varietà, a condizione che questa convenzione sia entrata in vigore nelle relazioni esistenti tra gli Stati contraenti.
3. Il trattato non arreca pregiudizio alle disposizioni che regolano, in ciascuno Stato contraente, l'importazione di prodotti e di merci.
4. Le locuzioni latine corrispondenti sono considerate traduzioni delle denominazioni protette secondo gli articoli 2 e 3 del trattato (art. 4 cpv. 2 del trattato); la stessa cosa vale per il termine «romand» quanto alla denominazione «Suisse française». La protezione accordata in base all'articolo 4 capoverso 2 del trattato agli aggettivi derivati da denominazioni protette si estende ugualmente all'abbreviazione «Bündner», nel caso del nome del Canton Grigioni.
5. Il nome «Iberia» può essere utilizzato in Svizzera per prodotti in provenienza dal Portogallo.
6. I nomi delle provincie e d'altre regioni naturali portoghesi, di cui all'articolo 2 capoverso 1 del trattato, sono i seguenti:

Provincie

Algarve	Beira Alta	Estremadura (Portugal)
Alto Alentejo	Beira Baixa	Minho
Alto Douro	Beira Litoral	Ribatejo
Baixo Alentejo	Douro Litoral	Trás-os-Montes

Altre regioni naturali

Açores	Évora	Ponta Delgada
Angra do Heroísmo	Faro	Portalegre
Aveiro	Funchal	Porto
Beja	Guarda	Santarém
Braga	Horta	Setúbal
Bragança	Leiria	Viana do Castelo
Castelo Branco	Lisboa	Vila Real
Coimbra	Madeira	Viseu

7. I nomi dei Cantoni svizzeri di cui all'articolo 3 capoverso 1 del trattato sono i seguenti:

Appenzello	San Gallo
Appenzello Esterno	Sciaffusa
Appenzello Interno	Svitto
Argovia	Soletta
Basilea	Ticino
Basilea Città	Turgovia
Basilea Campagna	Untervaldo
Berna	Soprasselva
Friburgo	Sottoselva
Ginevra	Uri
Glarona	Vallese
Grigioni	Vaud
Lucerna	Zugo
Neuchâtel	Zurigo

8. Le indicazioni relative alle qualità sostanziali, di cui all'articolo 5 capoverso 1 del trattato, sono:

Per i vini portoghesi
«Generoso»
«Fino»
Tawny
Vintage

9.¹ La protezione conferita alle denominazioni «Gruyère» e «Emmental», di cui all'allegato B del trattato, è assicurata fintanto che la Repubblica portoghese non è partecipe della Convenzione internazionale su l'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1^o giugno 1951.

² Il termine di cui all'articolo 7 capoverso 2 del trattato è aumentato a otto anni in favore di persone o di società portoghesi se, esse stesse o i loro predecessori in diritto, utilizzavano in buona fede, per formaggi

portoghesi, al momento della firma del trattato, le denominazioni «Gruyère» e «Emmental» sul territorio della Repubblica portoghese.

Fatto a Lisbona, il 16 settembre 1977, in due esemplari originali in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:
Graber

Per la
Repubblica portoghese:
Medeiros Ferreira

I. Vini

A. Denominazioni dei vini prodotti in regioni legalmente delimitate

1. Vini «generosos»

Denominazioni d'origine regionale

Carcavelos

Vinho da Madeira (Madeira, Madère, Madeira Wine, Madeira Wein, Madeira Vin e altre traduzioni)

Vinho do Porto (Porto, Oporto, Port, Portwine, Portwein, Portvin, Portwijn e altre traduzioni)

Moscatel de Setúbal, o Setúbal

Denominazioni subregionali

Belém
Câmara de Lobos
Campanário
Preces
Santo António
Santa Luzia
São João
São Martinho
São Pedro
Torre
Torrinha
Vargem

Baixo Corgo
Cima-Corgo
Douro Superior

2. Altri vini

Denominazioni d'origine regionale

Bucelas

Colares

Dão

Denominazioni subregionali

Altre denominazioni

Ervedal da Beira
Mangualde
Nelas
Nogueira do Cravo
Penalva do Castelo
Santa Comba Dão
São Paio
Silgueiros
Tondela
Vila Nova de Tázem

Protezione delle indicazioni di provenienza

Denominazioni d'origine regionale	Denominazioni subregionali	Altre denominazioni
Douro	Alijó Lamego Meda Murça Sabrosa Vila Real	Armamar Favaios Freixo de Espada à Cinta Mesão Frio Moncorvo Pegarinhos Penajoia Régua (Peso da Régua) Sanfins do Douro Santa Marta de Penaguião São João da Pesqueira Vila Flor Vila Nova de Foscoa
Vinho Verde	Amarante Basto Braga Lima (Portugal) Monção Penafiel	Amares Arco de Val-de-Vez Baião Barcelos Castelo de Paiva Cinfães Fafe Famalicão Felgueiras Guimarães Lousada Marco de Canavezes Paredes Ponte da Barca Ponte de Lima Póvoa de Lanhoso Santo Tirso Vale de Cambra Viano do Castelo, o semplicemente Viana

B. Denominazioni dei vini prodotti in altre regioni determinate

1. Vini liquorosi

Estremadura (Portugal)
Lagoa (Algarve)

Moscatel de Favaios (Douro)
Pico (Açores)

2. Altri vini

Alcobaça

Algarve

Bairrada	Pinhel
Borba (Alentejo)	Reguengos (o Reguengos de Monsarás)
Cartaxo (Ribatejo)	Tarouca (Vale de Varosa)
Estremadura (Portugal) (inclusa la regione di Palmela)	Torres (o Torres Vedras)
Lafões	Vidigueira

C. Altre denominazioni geografiche

Âgueda	Portalegre (Alentejo)
Alcanhóes (Ribatejo)	Portimão (Algarve)
Almeirim (Ribatejo)	Redondo (Reguengos)
Arruda dos Vinhos (Torres Vedras)	Riba Tua - Cachão (Trás-os-Montes)
Azueira (Torres Vedras)	Ribadouro-Mogadouro (Trás-os-Montes)
Batalha (Alcobaça)	Ribeira de Oura - Vidago (Trás-os-Montes)
Benfica do Ribatejo (Ribatejo)	Rio Maior (Ribatejo)
Bombarral (Torres Vedras)	Santo Isidro de Pegóes - Pegóes Velhos (Palmela)
Cadaval (Torres Vedras)	S. Mamede da Ventosa (Torres Vedras)
Cantanhede (Bairrada)	S. Romão - Armamar (Zona do Vale de Varosa)
Carvoeira (Torres Vedras)	Sobral de Monte Agraço (Torres Vedras)
Chamusca (Ribatejo)	Souselas (Bairrada)
Chaves (Trás-os-Montes)	Tavira (Algarve)
Cortes (Alcobaça)	Távora - Moimenta da Beira (Vale de Varosa)
Covilhã (Pinhel)	Terra Fria - Bragança (Trás-os-Montes)
Dois Portos (Torres Vedras)	Tomar (Ribatejo)
Figueira de Castelo Rodrigo (Pinhel)	Vale do Sorraia - Coruche (Ribatejo)
Fundão (Pinhel)	Valpaços (Trás-os-Montes)
Gouxalpiarça (Ribatejo)	Vermelha (Torres Vedras)
Graciosa (Açores)	Vidigueira - Cuba (Portugal)
Granja-Mourão (Reguengos)	Vidigueira - Alvito
Labrujeira (Torres Vedras)	Vila Franca das Naves (Pinhel)
Lagoa (Algarve)	Vilarinho do Bairro - Poutena (Bairrada)
Lagos (Algarve/Portugal)	
Lourinhã (Torres Vedras)	
Macedo de Cavaleiros (Trás-os-Montes)	
Martim-Rei-Sabugal (Trás-os-Montes)	
Mealhada (Bairrada)	
Mogofores (Bairrada)	
Montijo (Palmela)	
Olhalve (Torres Vedras)	

II. Alimentazione e agricoltura

1. Confetteria

Doçaria regional do Algarve
Ovos moles de Aveiro
Cavacas das Caldas
Arrufadas e biscoitos de Coimbra

Bolos de mel da Madeira
Queijadas de Sintra
Queijos doces de Tomar

2. Conserve di pesce

Conservas de atum dos Açores
Conservas de peixe do Algarve

Conservas da Madeira

3. Formaggi e prodotti dell'economia animale

Carnes fumados de Castelo
Branco
Mel de Castelo Branco
Queijo de Castelo Branco
Presuntos de Chaves

Queijo de Évora
Alheiras de Mirandela
Queijo do Rabaçal
Queijo de Serpa
Queijo da Serra

4. Frutta e fiori

Ananaz dos Açores
Frutas de Alcobaça
Amendoas do Algarve
Figos secos do Algarve
Morangos do Algarve
Melão de Almeirim
Amendoas do Alto Douro
Azeitonas de conserva do Alto

Douro
Pero bravo esmolfo da Beira
Laranjas do Douro
Ameixas de Elvas
Azeitonas de conserva de Elvas
Flores da Madeira
Laranjas de Setúbal
Morangos de Sintra

5. Acque minerali e termali

Água do Arieiro
Água da Bela Vista de Setúbal
Água de Caldas de Monchique
Água de Carvalhelhos
Água de Castelo de Pisóes-Moura
Água de Castelo de Vide
Água da Curia

Água do Gerês
Água do Luso
Água de Melgaço
Água de Pedras Salgadas
Água de Vidago
Água do Vimeiro

6. Bevande spiritose

Aguardente de Medronho
do Algarve
Poncha da Madeira

Rum da Madeira
Ginginha Portuguesa
Licor de Singeverga

III. Prodotti artigianali e industriali

1. Porcellane, maiolica, vasellame e vetri

Cerâmica dos Acores	Barros de Estremoz
Cerâmica de Alcobaça	Vidros da Marinha Grande
Cerâmica de Barcelos	Barros de Redondo
Cerâmica das Caldas da Rainha	Cerâmica de Viana do Castelo
Loiça de Coimbra	Faianças e Porcelanas Vista Alegre

2. Articoli in cuoio e ferro forgiato

Cobres de Évora	Cobres de Loulé
Ferro forjado de Évora	Cobres de Reguengo

3. Articoli in vimini e in sughero, mobili

Móveis Alentejanos	Cestaria da Madeira
Cestaria do Algarve	Cortiças de Portalegre
Cortiças de Évora	Móveis de Viseu
Móveis do Funchal	

4. Ricami, tappezzeria, merletti e altri tessuti

Tapetes de Arraiolos	Rendas de Peniche
Tapetes de Beiriz	Tapeçaria de Portalegre
Bordados de Castelo Branco	Mantas de Reguengo
Bordados da Madeira	Bordados de Viana do Castelo
Tapeçaria da Madeira	

5. Oreficeria, gioielleria e filigrana

Ourivesaria, Joalharía e Filigranas de Gondomar
Ourivesaria do Porto

6. Marmi

Mármore de Borba	Mármore de Pero Pinheiro
Mármore do Escoural	Mármore de Viana do Alentejo
Mármore de Estremoz	Mármore de Vila Viçosa

7. Graniti

Granitos de Monforte	Granitos de Santa Eulália
----------------------	---------------------------

I. Vini

A. Svizzera Romanda

Indicazione di provenienza regionale:

Oeil de Perdrix

1. Canton Vallese

Indicazioni di provenienza regionali:

Amigne

Arvine

Dôle

Fendat

Goron

Hermitage (o Ermitage)

Humagne

Johannisberg

Rouge d'enfer (Höllenstein)

Vin des payens (Heidenwein)

Vin du Glacier

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Ardon

Ayent

Bramois (Brämis)

Branson

Chalais

Chamoson

Champlan

Charrat

Châtaignier

Chermignon

Clavoz

Conthey

Coquimpex

Corin

Fully

Grand-Brûlé

Granges

Grimisuat

La Folie

Lentine

Leuk (Loèche)

Leytron

Magnot

Martigny (Martinach)

Miège

Molignon

Montagnon

Montana

Muraz

Ollon

Pagane

Raron (Rarogne)

Riddes

Saillon

Salquenen (Salgesch)

Savièse

Saxon

Sierre (Siders)

Signèse

Sion (Sitten)

Saint-Léonard

Saint-Pierre de Clages

Uvrier

Varen (Varone)

Vétroz

Veyras

Visp (Viège)

Visperterminen

2. Canton Vaud

Nomi di regioni:

Bonvillars	Les Côtes de l'Orbe
Chablais	Lavaux
La Côte	Vully

Indicazioni di provenienza regionali:

Dorin	Salvagnin
-------	-----------

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Bonvillars

Bonvillars	Grandson
Concise	Onnens
Corcelles	

Chablais

Aigle	Villeneuve
Bex	Yvorne
Ollon	

La Côte

Aubonne	Gilly
Begnins	Gollion
Bougy-Villars	Luins
Bursinel	Mont-sur-Rolle
Bursins	Morges
Château de Luins	Nyon
Chigny	Perroy
Coinsins	Rolle
Coteau de Vincy	Tartegnin
Denens	Vinzel
Féchy	Vufflens-le-Château
Founex	

Lavaux

Blonay	Cully
Burignon	Cure d'Attalens
Calamin	Dézaley
Chardonne	Epesses
Châtelard	Faverges
Chexbres	Grandvaux
Corseaux	Lutry
Corsier	Montagny

Montreux
Paudex
Pully
Riex
Rivaz
Saint-Légier

Saint-Saphorin
Savuit
Treytorrens
Vevey
Villette

Les Côtes de l'Orbe

Arnex
Orbe

Valeyres sous Rances

Vully

Vallamand

3. Canton Ginevra

Indicazione di provenienza regionale:

Perlan

Nome di regione:

Mandement

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Bernex
Bourdigny
Dardagny
Essertines
Jussy

Lully
Meinier
Peissy
Russin
Satigny

4. Canton Neuchâtel

Nome di regione:

La Béroche

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Auvernier
Bevaix
Bôle
Boudry
Champréveyres
Colombier
Corcelles
Cormondrèche

Cornaux
Cortailod
Cressier
Hauterive
La Coudre
Le Landeron
Saint-Aubin
Saint-Blaise

5. Canton Friburgo

Nome di regione:

Vully

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Cheyres	Nant
Môtier	Praz
Mur	Sugiez

6. Canton Berna

Nome di regione:

Lac de Biemme

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Alfermée	Oberhofen
Chavannes (Schafis)	Schernelz (Cergnaux)
Erlach (Cerlier)	Spiez
Ile de Saint-Pierre (St. Peterinsel)	Tüscherz (Daucher)
La Neuveville (Neuenstadt)	Twann (Douanne)
Ligerz (Gléresse)	Vingelz (Vigneule)

B. Svizzera Orientale

Indicazione di provenienza regionale:

Clevner

1. Canton Zurigo

Nomi di regioni:

Zurichsee	Weinland/Kanton Zürich
Limmattal	(non Weinland senza aggiunta)
Zürcher Unterland	

Indicazioni di provenienza regionali:

Weinlandwein	Zürichseewein
--------------	---------------

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Zürichsee	
Appenhalde	Feldbach
Erlenbach	Herrliberg

Hombrechtikon

Küsnacht

Lattenberg

Männedorf

Mariahalde

Meilen

Limmattal

Weiningen

Zürcher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dättlikon

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

Heiligberg

Hüntwangen

Weinland/Kanton Zürich

(e non «Weinland» senza aggiunta)

Andelfingen

Benken

Berg am Irchel

Dachsen

Dinhard

Dorf

Flaach

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

Neftenbach

Ossingen

Rheinau

Schipfzug

Stäfa

Sternenhalde

Turmgut

Uetikon a. See

Wädenswil

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Schloss Teufen

Steig-Wartberg

Wasterkingen

Wil

Winkel

Rickenbach

Rudolfingen

Schiterberg

Schloss Goldenberg

Stammheim

Trüllikon

Trüllisberg

Truttikon

Uhwiesen

Volken

Wiesendangen

Winterthur-Wülflingen

Worrenberg

2. Canton Sciaffusa

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Beringen

Blaurock

Buchberg

Chäferstei

Dörflingen

Eisenhalde

Gächlingen
Hallau
Heerenberg
Löhningen
Munot
Oberhallau
Osterfingen

Rheinhalde
Rüdlingen
Sibingen
Stein a. Rhein
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen

3. Canton Turgovia

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Amlikon
Arenenberg
Bachtobel
Burghof
Ermatingen
Götighofen
Herdern
Hüttwilen
Iselisberg
Kalchrain
Karthause

Karthause Ittingen
Neunforn
Nussbaumen
Ottenberg
Ottoberger
Schlattingen
Sonnenberg
Untersee
Warth
Weinfeldern

4. Canton San Gallo

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Altstätten
Au
Balgach
Berneck
Buchberg
Eichberg
Forst
Freudenberg
Marbach
Mels
Monstein
Pfäfers

Pfauenhalde
Ragaz
Rapperswil
Rebstein
Rosenberg
Sargans
Thal
Walenstadt
Wartau
Werdenberg
Wil

5. Canton Grigioni

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Chur
Costams

Domat/Ems
Fläsch

Igis	St. Luzisteig
Jenins	Trimmis
Malans	Zizers
Maienfeld	

6. Canton Argovia

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Auenstein	Mandach
Birmenstorf	Remigen
Bödeler	Rüfenach
Bözen	Rütiberg
Brestenberg	Schinznach
Döttingen	Oberflachs
Effingen	Schlossberg
Elfingen	Seengen
Ennetbaden	Steinbruck
Goldwand	Stiftshalde
Herrenberg	Tegerfelden
Hornussen	Villigen
Hottwil	Wettingen
Klingnau	Wessenberg
Küttigen	Zeiningen

C. Altri Cantoni svizzeri

1. Canton Basilea Campagna

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Aesch	Maisprach
Arlesheim	Muttenz
Benken	Pratteln
Biel	Tschäpperli
Buus	Wintersingen
Klus	

2. Canton Lucerna

Nome di Comune:

Heidegg

3. Canton Svitto

Nome di Comune:

Leutschen

4. Canton Ticino

Indicazioni di provenienza regionali:

Bondola

Nostrano

II. Alimentazione e agricoltura

Articoli di panetteria, pasticceria e confetteria

«Grüessli» d'Aegeri (Aegeri Grüessli)

«Räben» de Baar (Baaren Räben)

«Kräbeli» de Baden (Badener Kräbeli)

Bricelés de l'Emmental (Emmentaler Bretzeli)

Gâteau aux noix de l'Engadine (Engadiner Nusstorte)

Délices fourrées de Gottlieben (Gottlieber Hüppen)

Pain de paysan d'Hegnau (Hegnauer Bauernbrot)

Gaufrettes du Jura (Jura Waffeln)

Languettes du Jura (Jura Züngli)

Biscuits du Léman

Gaufrettes et biscuits du Toggenburg

Anneaux de Willisau (Willisauer Ringli)

Biscuits de Winterthur (Winterthurer Kekse)

Birra:

Biére de Baar

Biére de Bellinzone

Biére de Bütschwil

Biére de Calanda

Biére de Coire

Biére de Eichhof

Biére de l'Engadine

Biére de Frauenfeld

Biére du Gurten

Biére de Hochdorf

Biére de Langenthal

Biére d'Orbe

Biére de Rheinfelden

Biére de Schwanden

«Märzen» de Uetliberg

Biére de Uster

Uto

Biére de Wädenswil

Biére de Weinfelden

Biére de Wil

Biére de Winterthur

Commestibili:

Escargots d'Areuse

Pesci:

Féras de Hallwil (Hallwiler Balchen)

Féras de Sempach (Sempacher Balchen)

Carni:

Saucisses d'Ajoie	«Schüblig», saucisson-jambon
«Schüblig» de Bassersdorf	d'Hallau
Saucisse de l'Emmental	Charcuterie Payernoise

Prodotti d'orticoltura:

Oignon de semence d'Oensingen

Conserve:

Conserves de Bischofszell	Conserves de Rorschach
Conserves de Lenzburg	Conserves de Sargans
Confitures de Lenzburg	Conserves de Wallisellen

Prodotti lattieri e caseari:

Arenenberg
Bagnes
«Mutschli» de Brienz (Brienzer Mutschli)
Fromage de Conches (Gomser Käse)
Fromage d'Emmental (Emmentaler Käse)
Gruyère (Greyerzerkäse, Gruviera) (ma non il Gruyère d'origine francese)
Vacherin Mont d'Or
Fromage de Piora
Fromage de Saanen
Sbrinz
Tête de Moine (Bellelay Käse)
Fromage de l'Urserntal (Ursernkäse)

Acque minerali:

Adelboden	Rhäziüns
Aproz	Rheinfelden
Eglisau	Romanel
Elm	Sassal
Eptingen	Schwarzenburg
Gonten	Sissach
Gontenbad	Unter Rechstein
Henniez	Vals
Knutwil	Valser St. Petersquelle
Lostorf	Walzenhausen
Meltingen	Weissenburg
Nendaz	Zurzach
Passugg	

Bevande spiritose:

Marc d'Auvernier
Kirsch de la Béroche

«Röteli» de Coire (Churer Röteli)
Bérudges de Cornaux
Marc de Cressier
Marc de Dôle
Kirsch de l'Emmental
Eau-de-vie de poires «Theiler» du Freiamt (Freiämter Theilers-
Birkenbranntwein)
Eau-de-vie de prunes du Freiamt (Freiämter Pflümliwasser)
Eau-de-vie de quetsches du Freiamt (Freiämter Zwetschgenwasser)
Kirsch du Freiamt
Eau-de-vie de prunes du Fricktal
Kirsch du Fricktal
Eau-de-vie d'herbes du Gotthard (Gotthard Kräuterbranntwein)
Liqueur Grande Gruyère
Gentiane du Jura
Vieille lie du Mandement
Kirsch du Rigi
Schwarzbuben Kirsch
Eau-de-vie de prunes du Seeland
Kirsch de Spiez
Eau-de-vie d'herbes de la Suisse centrale (Innerschwyzer Kräuterbranntwein)
Kirsch de la Suisse centrale (Urschwyzer Kirsch)
Spiritueux de Worb

Tabacco:

Brissago

III. Prodotti industriali

Vetri e porcellane:

Verre de Bülach	Cristal de Sarnen
Porcelaine de Langenthal	Verre de Wauwil
Verre de Saint-Prex	

Prodotti delle arti industriali:

Pendulettes de Brienz	Masques du Lötschental
Sculptures sur bois de Brienz	Meubles de Saas

Macchine, chincaglierie:

Tuyaux de Choindez
Profile spécial de Gerlafingen
Robinetterie de Klus
Machines, produits en métal léger de Menziken
Articles de canalisation de Rondez

Articoli di carta:

Papier de Biberist
Papier de Cham
Papier de Landquart

Papier de Perlen
Papier de Sihl

Giochi, giocattoli e strumenti musicali:

Boîtes à musique de Sainte-Croix

Vasellame, pietre e terre:

Granite de Andeer
Granite de Calanca
Quartzite de Calanca
Calcaire de Lägern

Serpentine de Poschiavo
Quartzite de San Bernardino
Quartzite de Soglio
Gravier de Weiach

Prodotti tessili:

Fil d'Aegeri (Aegeri Garne)
Tissage de Hasli (Hasliweberei)
Fil de la Lorze (Lorze-Garne)
Tissage à la main de Saas (Saaser Handgewebe)
Tissage du Toggenbug (Toggenburger Gewebe)
Etoffe de Truns (Trunser Stoffe)

Messaggio concernente il Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe del 25 gennaio 1978

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1978
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	78.004
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.03.1978
Date	
Data	
Seite	345-375
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 474

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.